



i due cambi - alle due date del deposito e della prima restituzione - erano uguali. Quindi non sembra che il Ministero possa affermare che il controvalore di cambio da adottarsi deve essere corrispondente a quello del primo rimborso, per la necessaria unità di criterio.

Peraltro, prima di replicare in tal senso, si ritiene opportuno sottoporre la questione al Consiglio di amministrazione per le direttive del caso, facendo presente che senza esito sono rimaste le reiterato premure rivolte per la via breve.

Va segnalato altresì che, soltanto dopo la vendita del nostro stabile in Choubrah, si sono potute sospendere le nostre rimesse in valuta egiziana, dirette a soddisfare le necessità finanziarie della nostra Rappresentanza al Cairo e che, perdurando, nell'attuale situazione dei rapporti commerciali con l'Egitto, il divieto di trasferimento di valuta egiziana in Italia, l'eccedenza del prezzo ricavato dalla vendita rispetto alle necessità stesse, è stato versato in conti correnti vincolati presso istituti di credito locali (Banca Commerciale Italiana e Banco Italo-Egiziano), e